

Codice A1305A

D.D. 26 febbraio 2018, n. 53

Comune di BRIGA NOVARESE (NO). Mutam. temp. di destinaz. d'uso, con conc. e servitu' di metanodotto, per anni 99, alla Soc. SNAM RETE GAS S.p.A. di San Donato Milanese, di porzioni di compl. mq. 550 circa (mq. 2.328 durante la cantierizzazione) di terreni com.li di uso civico distinti al NCT Fg. 5 mapp. 70p e 71p, per posa tubazione in modifica di tracciato esistente e relativi lavori. Espressione parere favorevole.

Vista l'istanza del 31.10.2017, con cui il Sindaco del Comune di BRIGA NOVARESE (NO), in esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36 e 37 del 28.09.2017, esecutive ai sensi di legge, chiede l'espressione del parere di competenza finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di metanodotto, per anni 99, a favore della Soc. SNAM RETE GAS S.p.A. di San Donato Milanese, di porzioni di complessivi mq. 550 circa (mq. 2.328 durante la cantierizzazione) di terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 5 mapp. 70p e 71p, per consentire la posa di una tubazione, in modifica di parte del tracciato esistente del metanodotto Novara-Domodossola, variante DN 300 (12") - DP bar e i relativi lavori anche inerenti le future eventuali manutenzioni, purchè effettuate nei limiti dell'area oggetto di autorizzazione;

vista la documentazione tecnica, di cui alla normativa vigente, inviata dal Comune di BRIGA NOVARESE (NO) unitamente all'istanza precitata, ricevuta in data 16.11.2017, con prot. n. 12650/A1305A/2.140.20 nonchè la documentazione integrativa, ricevuta in data 19.02.2018 con nota e-mail;

Vista la perizia di stima del settembre 2017, redatta dal Tecnico Comunale incaricato Ing. Maria Luisa BACCHETTA, approvata con la sopracitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.09.2017, che valuta gl'indennizzi dovuti dal futuro Concessionario al Comune di BRIGA NOVARESE (NO) in complessivi €. 4.900,00 anticipati "una tantum", per l'intero periodo di concessione di anni 99, con relativa costituzione di servitù di metanodotto, compresa la cantierizzazione;

Considerato che, tenuto conto dell'accordo stipulato in data 12.07.2013 tra la REGIONE PIEMONTE e la Soc. SNAM RETE GAS S.p.A., inerente le indennità da corrispondere al Comune per il rilascio di concessioni per finalità analoghe su aree similari, l'indennizzo da corrispondere "una tantum" per l'intera durata della concessione, con relativa costituzione di servitù di metanodotto, di anni 99 è, con riferimento all'attualità e alla finalità proposta, da ritenersi accettabile, fatti salvi gl'indennizzi per eventuali danni prodotti;

Considerato ulteriormente, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo, con relativa servitù, in oggetto disponendo, per la parte economica, che sono dovuti dal privato Concessionario al Comune di BRIGA NOVARESE (NO), indennizzi in misura non inferiore a quanto periziato, approvato con la precitata D.C.C. n. 36 del 28.09.2017 e

ritenuto accettabile dalla Regione Piemonte e, più precisamente, a un importo di complessivi € 4.900,00 anticipati “una tantum” che, nel caso di specie, dovrà essere versato dal futuro concessionario al Comune prima o contestualmente al rilascio della concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di metanodotto ed entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto. Tale importo dovrà essere utilizzato prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 16 comma 3 della L.R. n. 29/09 inoltre, se versato oltre il sessantesimo giorno, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell’interesse legale in vigore. Resta fermo l’obbligo di ripristino dell’area in argomento, per gli eventuali danni ambientali, a cura e spese del Concessionario, al termine dei lavori di realizzazione delle opere, di future eventuali manutenzioni e al termine o al decadere della concessione. Tutte le opere realizzate sull’area in argomento, dovranno essere rimosse alla fine o al decadere della concessione o degli eventuali rinnovi, a cura e spese del Concessionario o, in alternativa, se il Comune lo richiede, cedute a quest’ultimo a titolo gratuito;

Considerato infine che trattasi di mutamento temporaneo di anni 99 di destinazione d’uso dell’area di complessivi mq. 550 circa (mq. 2.328 durante la cantierizzazione) e che, pertanto, la stessa rimane gravata da uso civico e tutelata ai sensi dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004, anche durante il periodo di concessione.

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell’allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29 /09;

- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;

- vista la L.R. n. 23/15;

- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

ritenuto che l'esprimere parere favorevole finalizzato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di BRIGA NOVARESE (NO) ad effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso delle porzioni di terreni di uso civico in argomento, per darle in concessione alla Soc. SNAM RETE GAS S.p.A. di San Donato Milanese, con relativa servitù, per un periodo di anni 99, per le motivazioni ed alle condizioni di cui alla premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

Di esprimere parere favorevole finalizzato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di BRIGA NOVARESE (NO) al mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di metanodotto, per anni 99 a favore della Soc. SNAM RETE GAS S.p.A. di San Donato Milanese, di porzioni di complessivi mq. 550 circa (mq. 2.328 durante la cantierizzazione) di terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 5 mapp. 70p e 71p, per consentire la posa di una tubazione, in modifica di parte del tracciato esistente del metanodotto Novara-Domodossola, variante DN 300 (12") - DP bar e i relativi lavori anche inerenti le future eventuali manutenzioni, purchè effettuate nei limiti dell'area oggetto di autorizzazione;

che il Comune di BRIGA NOVARESE (NO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione, con relativa servitù, che verrà stipulato con il Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario, per poter correttamente operare sull'area in argomento, dovrà ottenere tutte le eventuali autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'utilizzo richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

il Comune, tenuto conto che trattasi di modifica di metanodotto esistente, dovrà accertare l'eventuale insistenza, anche parziale, di detta opera nella sua totalità sulle aree di civico demanio e, per quanto eventualmente non già munito della prescritta autorizzazione provvedere, nel termine massimo di 120 giorni, ad attivare le procedure previste dalla normativa vigente;

tutte le aree di Civico Demanio oggetto del presente provvedimento rimarranno gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la L.R. n. 29/09, con la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011, con la L.R. n. 23/15 e con il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016. Inoltre, al termine o al decadere della concessione, dette aree dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario, con ovvia rimozione di tutti i manufatti ivi realizzati o, se il Comune lo richiede, con la cessione a quest'ultimo degli stessi a titolo gratuito. Un primo intervento di ripristino, parimenti a cura del Concessionario, dovrà essere realizzato subito, per quanto eventualmente necessario, al termine dei lavori di realizzazione delle opere e, se del caso, dopo eventuali future manutenzioni;

la concessione in argomento, con relativa costituzione di servitù di metanodotto, inerente l'area di complessivi mq. 550 circa (mq. 2.328 durante la cantierizzazione), sarà stipulata a condizioni economiche non inferiori a quelle periziate, approvate con la precitata D.C.C. n. 36 del 28.09.2017 e ritenute accettabili dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte e, più precisamente, a un importo di complessivi €. 4.900,00 anticipati "una tantum" che, nel caso di specie, dovrà essere versato dal futuro concessionario al Comune prima o contestualmente al rilascio della concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di metanodotto ed entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto. Tale importo dovrà essere utilizzato prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 16 comma 3 della L.R. n. 29/09 inoltre, se versato oltre il sessantesimo giorno, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore;

eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia dell'Entrate competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune-Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di BRIGA NOVARESE (NO) dovrà utilizzare tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento disposti di cui all'articolo 16 comma 3 della L.R. n. 29/09;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché relative a eventuali frazionamenti, inerenti e conseguenti al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dr. Marco PILETTA

Visto

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Paolo FRASCISCO